



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale
dell'Ordine

PROTOCOLLO D'INTESA

Premesso che:

- l'articolo 76, al comma 1, lett. c-ter), del decreto legislativo n. 276/2003 indica tra gli organi abilitati alla costituzione della commissione di certificazione, i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- l'articolo 30, comma 5 della legge n. 183/2010 nel modificare l'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che le commissioni di certificazione operano nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi;
- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, al Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro è attribuito il compito di vigilare sul regolare funzionamento dei Consigli Provinciali;
- in data 26 marzo 2006 è stato sottoscritto un protocollo di intesa al fine di poter mettere a regime il disposto di cui all'art. 76, comma 1, lettera c-ter) del D.Lgs. 276/2003 in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l'intero ambito nazionale;
- il protocollo del 26 marzo 2006 va ora aggiornato alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 183/2010

Considerato che:

- L'articolo 75 del decreto legislativo n. 276/2003 così come riformulato dall'articolo 30, comma 4 della legge n. 183/2010 stabilisce che "Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo".
- L'articolo 31, comma 12 della legge n. 183/2010 stabilisce che "gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- L'articolo 31, comma 13 della legge n. 183/2010 stabilisce che presso "le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile";
- L'articolo 82 del decreto legislativo n. 276/2003, così come riformulato dall'articolo 31, comma 14 della legge n. 183/2010 dispone che "Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse";
- L'articolo 31, comma 15 della legge n. 183/2010 ha abrogato il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- l'articolo 30, comma 2 della legge n. 183/2010 stabilisce che "nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione";
- l'articolo 30, comma 3 della legge n. 183/2010 prevede che "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni";
- Il nuovo articolo 79, comma 2 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come aggiunto, dall'articolo 31, comma 17 della legge n. 183/2010 stabilisce che "Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo e' stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede";

Considerata inoltre:

- la professionalità riconosciuta alla categoria dei consulenti del lavoro ed il ruolo di terzietà nella funzione di certificazione, conciliazione e arbitrato, stabilita dal decreto legislativo n. 276/2003 e dalla legge n. 183/2010;
- l'esigenza da parte della categoria dei consulenti del lavoro di poter mettere a regime il disposto di cui all'art. 76, comma 1, lettera c-ter) del decreto legislativo n. 276/2003 in un quadro di regole che possano dare maggior certezza, unitarietà e uniformità per l'intero ambito nazionale;
- l'utilità di monitorare le attività delle commissioni di certificazione, compreso quelle istituite presso i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro e, quindi, a fornire al Ministero del Lavoro, con cadenza semestrale e con modalità da definire, un resoconto dell'attività svolta;
- l'utilità e la validità di una sinergia tra i due organi istituzionali ai fini dello sviluppo e della diffusione della cultura della legalità che risponda all'attuale evoluzione del mercato del lavoro;

tutto ciò premesso

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e

il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

siglano il presente protocollo d'intesa

Articolo 1 Regolamento

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, approva il regolamento sulla base del quale si costituiscono ed operano le Commissioni istituite presso i Consigli Provinciali.

Il regolamento che stabilisce la procedura di certificazione ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. 276/2003 è redatto nel rispetto dei seguenti principi:

1. identificazione del numero dei componenti della commissione che non può essere inferiore a tre;
2. identificazione delle competenze dei membri della commissione e delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
3. obbligo di comunicare al Ministero del lavoro, con cadenza semestrale, ogni modifica dei componenti della commissione
4. obbligo per i membri delle commissioni di partecipazione ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro anche per il tramite della Fondazione Studi
5. obbligo di audizione dei lavoratori interessati dal provvedimento emesso dalla commissione ai fini della verifica della reale volontà delle parti contraenti;
6. modalità di conservazione degli atti di certificazione
7. criteri di validità delle sedute e delle delibere
8. modalità di redazione dell'atto di certificazione e di inoltro alle autorità competenti
9. obbligo di fornire al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con cadenza trimestrale, un resoconto dell'attività svolta, con particolare riferimento al numero e alla tipologia di istanze e di contratti certificati, secondo un modulo di rilevazione che verrà predisposto dal Ministero del lavoro entro un mese dalla stipulazione del presente protocollo.

L'entrata in vigore del sopra citato regolamento sostituisce ogni altro strumento regolamentare vigente e vincola i Consigli Provinciali al rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 2 Pubblicità e trasparenza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di pubblicità e trasparenza si impegna a diffondere – in apposita sezione del sito internet istituzionale - un elenco delle commissioni istituite presso i Consigli Provinciali che intendano operare nell'ambito della presente intesa.

Articolo 3 Coordinamento

Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c-ter) del decreto legislativo n. 276/2003, ha la funzione di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi, delle commissioni di certificazione costituite presso gli Consigli Provinciali.

Inoltre, il Consiglio Nazionale svolge un ruolo di:

1. tenuta anche ai fini della pubblicità di cui all'art. 2 dell'elenco delle commissioni di certificazione dei Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro con indicazione dei componenti e delle relative funzioni anche ai fini della verifica delle eventuali incompatibilità e dei possibili conflitti di interesse a garanzia della posizione di terzietà della commissione;
2. aggiornamento formativo semestrale obbligatorio, per il tramite della propria Fondazione Studi, dei componenti delle commissioni mediante idoneo programma scientifico;
3. supporto alle commissioni di certificazione per il normale svolgimento delle loro funzioni, anche tramite linee guida.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio Nazionale al fine di monitorare e coordinare l'attività delle commissioni di certificazione istituite ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c-ter del decreto legislativo n. 276/2003 istituiscono un tavolo di lavoro congiunto - che si riunirà con cadenza semestrale nonché all'occorrenza, su iniziativa dei componenti - volto alla valutazione dei periodici rapporti di monitoraggio anche al fine di valutare l'opportunità di iniziative congiunte anche di tipo formativo e informativo.

Roma 18 febbraio 2011

Il Ministro
Maurizio Sacconi
f.to

Il Presidente
Marina Elvira Calderone
f.to